

PROPOSTA DI LEGGE

"Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano"

SOMMARIO

PREAMBOLO

Titolo I – Finalità e principi

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Centro servizi per il volontariato e reti associative

Titolo II – Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6 - Consulta regionale del Terzo settore

Art. 7 - Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

Titolo III – Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8 - Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

Titolo IV - Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9 – Co-programmazione

Art. 10 - Principi in tema di procedimento di co-programmazione

Art. 11 - Co- progettazione

Art. 12 - Principi in tema di procedimento di co- progettazione

Art. 13 - Piano di inclusione zonale e Piano integrato di salute

Art. 14 - Convenzioni nelle materie di competenza regionale

Art. 15 - Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'art. 69 del Codice del Terzo settore

Art. 16 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del Codice del Terzo settore

Art.17 - Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'art. 71 del Codice del Terzo settore

Art. 18 - Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'art. 89, c.17 del Codice del Terzo settore

Titolo V– Norme finali e transitorie

Art. 19 - Norme transitorie

Art. 20 – Abrogazioni

Art. 21 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106”;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “ Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera "q" dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”;

Vista la legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 “Modifiche alla l. r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”;

Vista la legge regionale 09 dicembre 2002, n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del sistema sanitario regionale”;

Vista la legge regionale Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 “Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”;

Considerato quanto segue:

1. l'approvazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito Codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali (volontariato, promozione sociale e impresa sociale).

2. la Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice sopra menzionato, intende promuovere e sostenere gli Enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

3. in particolare si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.

4. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroga la legge regionale 42/2002, la legge regionale 28/93 e la legge regionale 29/1996 in quanto superate dalle presenti disposizioni.

Titolo I – Finalità e principi

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
2. La Regione Toscana, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto regionale tutela e promuove l’associazionismo ed il volontariato.
3. Ai fini di cui al comma 1 e 2, la Regione Toscana riconosce e valorizza gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che operano nell’ambito regionale.
4. La Regione Toscana riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità.
5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 118, quarto comma della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:
 - a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1;
 - b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;
 - c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzamento e coordinamento nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3

(Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell’esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.
3. Il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si considerano «enti del Terzo settore» i soggetti di cui all'art. 4 del Codice del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.
2. Le attività di interesse generale individuate all'art. 5 del Codice del Terzo settore sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (*Norme per la cooperazione sociale in Toscana*).
4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione delle associazioni sportive dilettantistiche, al fine di valorizzare il compito specifico dell'attività sportiva dilettantistica nell'ambito della comunità regionale.

Art. 5

(Centro servizi per il volontariato e reti associative)

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'art. 61 del Codice del Terzo settore, nella regione Toscana e delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Titolo II – Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6

(Consulta regionale del Terzo settore)

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata *Consulta*, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventuno membri scelti fra i seguenti soggetti:
 - a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative;
 - b) sei rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative;

- c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative;
 - d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;
 - e) un rappresentante designato dal Centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'articolo 5;
 - f) un rappresentante designato da ANCI Toscana;
 - g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che abbiano sede legale in Toscana.
2. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.
 3. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.
 4. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.
 5. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 7

(Compiti della Consulta regionale del Terzo settore)

1. La Consulta regionale del Terzo settore svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale proposte in materia di Terzo settore;
 - b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della regione Toscana;
 - c) verifica lo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
 - d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
 - e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli Enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.
2. La Consulta opera in raccordo con l'Osservatorio sociale di cui all'articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 al fine di promuovere l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

Titolo III – Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8

(Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale)

1. La Regione Toscana sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.
2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 intendano avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli, in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;
 - b) la copertura assicurativa di cui all'art. 18 del Codice del Terzo settore, a carico dell'ente pubblico, per i soggetti iscritti nel registro di cui alla lettera a);

- c) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;
 - d) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;
 - e) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;
 - f) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
 - g) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.
3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione Toscana promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2 anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile.

Titolo IV - Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9

(Co-programmazione)

1. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
2. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione in relazione alle attività di interesse generale laddove sia rilevata una specifica esigenza in tal senso.
3. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10

(Principi in tema di procedimento di co-programmazione)

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
 - b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un Avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'Avviso;

- c) l'Avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
 - d) l'Avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore;
 - e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
 - f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.
 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11

(Co-progettazione)

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1 per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti nonché progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 concorrono alla realizzazione del progetto, ciascuno apportando proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 1 detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.
6. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 intendano procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12

(Principi in tema di procedimento di co-progettazione)

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 avviano i procedimenti di co-progettazione mediante apposito atto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
 - 1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
 - 2) la durata del partenariato;

- 3) le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione;
- 4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
- 5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- 6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
- 7) criteri e modalità di valutazione.

c) l'Avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e procedimento amministrativo;

e) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'Avviso, fatte salve esigenze di urgenza qualificata;

f) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo il relativo procedimento con apposito atto di selezione degli enti del Terzo settore con i quali attivare il partenariato;

g) gli enti di Terzo settore selezionati ad esito della procedura ad evidenza pubblica procedono alla formulazione condivisa del progetto congiuntamente agli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 danno conto con proprio atto degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'Avviso.
3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 13

(Piano di inclusione zonale e Piano integrato di salute)

1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'articolo 29 della legge regionale 41 del 24/2/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed il piano integrato di salute (PIS) di cui all'articolo 21 della legge regionale 40 del 24/2/2005 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) possono essere attuati anche mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

Art. 14

(Convenzioni nelle materie di competenza regionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici

conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 15

(Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'art. 69 del Codice del Terzo settore)

1. Regione Toscana, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo Sociale Europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana.

Art. 16

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del Codice del Terzo settore)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.
2. Le manifestazioni e iniziative temporanee debbono essere promosse da enti del Terzo settore e deve essere documentata la connessione esistente fra la manifestazione e l'iniziativa temporanea e l'attività di interesse generale svolta.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 rendono noto, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1 ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 17

(Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'art. 71 del Codice del Terzo settore)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 del Codice del Terzo settore.
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. La Giunta regionale disciplinata, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Art. 18

(Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'art. 89, c.17 del Codice del Terzo settore)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui al comma 17, dell'articolo 89 del D. Lgs 117/2017, in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui al comma 3 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) concernenti l'individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Titolo V – Norme finali e transitorie

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Entro centottanta giorni dall'istituzione del Registro di cui all'articolo 45 del d. lgs. 117/2017 la Regione individuerà la struttura denominata Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. La Consulta di cui all'articolo 7 è costituita entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'insediamento di tale Consulta continuano a operare le Consulte nominate ai sensi dell'art. 7 della l. r. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato” e dell'art. 15 della l. r. 42/2002 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'istituzione del Registro di cui all'articolo 45 del d. lgs. 117/2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”;

- b) legge regionale 09 dicembre 2002, n. 42 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”;
- c) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 “Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato”.

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale